Codice A1705A

D.D. 14 giugno 2019, n. 629

PSR 2014-2020 – D.G.R. n. 12-4005 del 3/10/2016. Modifiche e integrazioni alle disposizioni riguardanti le riduzioni ed esclusioni di pagamento per violazioni di impegni e requisiti minimi delle misure 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (agricoltura biologica).

Visti il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, e il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il precedente per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto e la revoca e le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), con il quale sono stati definiti, nell'ambito della politica agricola comune, gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuarsi attraverso programmi predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

visti in particolare gli articoli 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 29 (agricoltura biologica) del regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevedono l'erogazione di pagamenti annuali per l'applicazione di tecniche produttive agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i mutamenti climatici e a favorire l'adattamento ad essi;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (PSR) 2014-2020, approvato con deliberazione della Giunta n. 29-2396 del 9/11/2015 e in ultimo, nella versione vigente, con deliberazione n. 18-8483 del 1/3/2019;

viste in particolare, all'interno del PSR, la misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e la misura 11 (agricoltura biologica), attuative rispettivamente dei citati articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016, che ai sensi dei regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 ha delineato, fra l'altro, la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi per inadempienze commesse dai beneficiari dei pagamenti diretti e degli aiuti dei programmi di sviluppo rurale;

vista in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 del suddetto decreto ministeriale, riguardante le penalità applicabili alle misure del PSR connesse a superfici e ad animali, tra le quali sono comprese le citate misure 10 e 11;

vista la DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 (modificata dalla DGR n.43-6042 del 1/12/2017), che ha definito a livello regionale i criteri generali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni per

le misure connesse alle superfici e agli animali, in attuazione del decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016;

visti:

- il decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, che ha abrogato il decreto n. 3536 del 8/2/2016:
- il decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018, che ha abrogato il precedente;
- il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019, che a sua volta ha abrogato il precedente definendo l'attuale quadro normativo nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze commesse dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale:

considerato che la Sezione 2, Sottosezione 1 del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019, riguardante il sostegno per le misure connesse a superfici o ad animali, non contiene modifiche di rilievo rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 3536 del 8/2/2016 che ha costituito il riferimento per la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016;

richiamato in particolare, nella Sezione 2, Sottosezione 1 del decreto n. 497 del 17/1/2019, l'art. 24 (corrispondente all'art. 23 del decreto n. 3536 del 8/2/2016) in cui è previsto che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del relativo sostegno;

considerato che la citata DGR n. 12-4005 del 3/10/2016 ha demandato ai Settori regionali competenti l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna delle misure/sottomisure/operazioni/azioni del PSR connesse a superfici o ad animali;

dato atto che per la sottomisura 10.1 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e la misura 11 (agricoltura biologica) la definizione degli elementi elencati nel citato art. 24 del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 rientra nella competenza della Direzione regionale Agricoltura, Settore A1705A (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile);

richiamati i provvedimenti con cui sono state definite le riduzioni ed esclusioni di pagamento per inadempienze riferite alle operazioni della sottomisura 10.1:

- la determinazione dirigenziale n. 449 del 18/5/2017 e s.m.i. per le operazioni 10.1.6 (difesa dalla predazione del bestiame al pascolo), 10.1.8 (razze autoctone minacciate di abbandono) e 10.1.9 (gestione ecosostenibile dei pascoli);
- la determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017 e s.m.i. per le operazioni 10.1.3 (agricoltura conservativa) e 10.1.5 (riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili;
- la determinazione dirigenziale n. 657 del 6/7/2017 e s.m.i. per l'operazione 10.1.1 (produzione integrata);
- la determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017 e s.m.i. per le operazioni 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.4 (sistemi colturali ecocompatibili) e 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 484 del 30/5/2017, che ha classificato le inadempienze e le corrispondenti riduzioni ed esclusioni di pagamento per la misura 11;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1314 del 18/12/2017 che ha classificato, in quanto rilevanti per le misure 10 e 11, le inadempienze e le riduzioni ed esclusioni riguardanti l'attività minima, il mantenimento della superficie agricola e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

considerato che l'operazione 10.1.1 (produzione integrata) e la misura 11 (agricoltura biologica) oltrepassano il requisito minimo relativo alle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci richiedendo di sottoporle, oltre che al controllo funzionale obbligatorio, anche alla regolazione volontaria (taratura) entro i termini previsti dal Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) per il controllo funzionale e comunque entro il 15/3 del quinto anno di impegno;

considerato che nelle riunioni del 18/4/2019 e del 30/5/2019 del gruppo di lavoro e di studio sulle misure agroambientali, cui partecipano i Settori regionali A1705A (programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) e A1713B (attuazione di programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) e funzionari dell'Arpea, è emersa la necessità di integrare le disposizioni relative all'operazione 10.1.1 prevedendo che, in caso di violazione contestuale dell'impegno di taratura delle irroratrici e del pertinente requisito minimo (controllo funzionale), sia inviata una comunicazione ai sensi dell'art. 16 del citato decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019, al fine di informare le imprese interessate che, se entro 30 giorni dalla notifica non avranno effettuato il controllo funzionale e la taratura delle irroratrici, l'inadempienza sarà considerata grave con conseguente esclusione dall'operazione per l'anno civile dell'accertamento e per quello successivo;

considerato che il gruppo di lavoro e di studio sulle misure agroambientali ha anche concordato di adottare una maggiore gradualità nella modulazione delle riduzioni per le inadempienze relative al controllo funzionale e alla taratura delle irroratrici, in coerenza con il principio di proporzionalità enunciato nell'art. 64(5) del regolamento (UE) n.1306/2013;

ritenuto anche opportuno esplicitare, in merito alle verifiche delle irroratrici, che le riduzioni ed esclusioni previste per l'operazione 10.1.1 sono applicabili anche alla misura 11, poiché quest'ultima comporta il medesimo impegno a effettuare la regolazione volontaria delle attrezzature, mentre le penalità indicate per la violazione del solo requisito minimo si applicano ai casi di violazione del solo obbligo di controllo funzionale e quindi alle operazioni della sottomisura 10.1 diverse dalla 10.1.1;

ritenuto inoltre opportuno evidenziare, sempre in riferimento all'operazione 10.1.1, che ai fini dell'applicazione di eventuali penalità vengono prese in considerazione, analogamente a quanto previsto per la misura 11, anche le non conformità rilevate dagli Organismi di controllo nell'ambito del Sistema di qualità nazionale produzione integrata, qualora rilevanti nell'ambito dell'istruttoria;

considerato che nelle disposizioni sulle riduzioni ed esclusioni per gli interventi 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) e 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere per la fauna selvatica) era stato precisato che l'ammissibilità delle variazioni di superficie in corso di impegno entro il limite del 20% era condizionata all'accoglimento di una proposta di modifica del PSR e, in attesa di conoscerne l'esito, erano state definite le penalità applicabili sia in caso di

accoglimento sia, in alternativa, di mancata approvazione della proposta da parte della Commissione Europea;

ritenuto ora opportuno eliminare dalle disposizioni di cui al precedente capoverso, per ragioni di chiarezza, le parti inerenti le penalità che si sarebbero applicate in caso di mancata approvazione della proposta di modifica, dal momento che questa è stata accolta dalla Commissione Europea e inserita nel PSR approvato con la citata DGR n. 18-8483 del 1/3/2019;

ritenuto infine necessario modificare la citata determinazione dirigenziale n. 1314 del 18/12/2017 - che ha classificato, in quanto rilevanti per le misure 10 e 11, le inadempienze e le conseguenti riduzioni ed esclusioni riguardanti l'attività minima, il mantenimento della superficie agricola e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci – al fine di considerare fra gli adempimenti comuni alle misure 10 e 11 anche l'informazione del pubblico in merito al sostegno fornito dal FEASR per l'attuazione degli interventi, in applicazione del regolamento (UE) n. 808/2014 (art. 13 e allegato III);

stabilito pertanto di integrare e modificare, per le ragioni e gli aspetti sopra indicati, le determinazioni dirigenziali che disciplinano le riduzioni ed esclusioni per inadempienze riguardanti gli interventi 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) e 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere) e, in riferimento all'obbligo di pubblicità sul sostegno economico fornito dal FEASR, tutte le operazioni delle misure 10 e 11;

dato atto che in merito alle modifiche previste è stato consultato l'organismo pagatore regionale (Arpea), in ultimo in data 10/6/2019, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto ministeriale 497 del 17/1/2019:

tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

di modificare e integrare per le ragioni indicate in premessa, in applicazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 e della deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3/10/2016 e s.m.i., la disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inadempienze relative alle misure 10

(pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (agricoltura biologica) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR), secondo quanto specificato negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- l'allegato 1, riguardante gli interventi 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera) e 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere);
- l'allegato 2, riguardante adempimenti comuni alle misure 10 e 11.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore Mario Ventrella

GS MRR PF

Allegato

Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 657 del 6/7/2017 1 (Produzione integrata)

Nell'allegato alla determinazione, l'IC1013 è sostituito dal seguente:

IC1013 – Regolazione volontaria delle irroratrici (applicabile anche alla misura 11 – Agricoltura biologica)

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC10131- Le irroratrici utilizzate per la distribuzione di fitofarmaci devono essere sottoposte (oltre che al controllo funzionale obbligatorio) a regolazione volontaria (taratura) entro i termini previsti per il controllo funzionale in attuazione del PAN e comunque entro il 15/3 del quinto anno di impegno (*). Il PAN prevede che le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 debbano essere sottoposte a controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto. Per le imprese che hanno assunto l'impegno 10.1.1 o l'impegno della Mis. 11, le irroratrici nuove acquistate entro il quarto anno di impegno devono essere sottoposte a controllo funzionale e taratura entro la scadenza prevista dal PAN o entro il 15/3 del quinto anno di impegno (*), se antecedente tale scadenza. Il controllo funzionale e la regolazione volontaria delle irroratrici devono essere attestati da un Centro specializzato riconosciuto dalla Regione. Entro due mesi dal conseguimento dell'esito positivo l'attestazione di cui l'impresa deve disporre deve essere stata emessa tramite il software regionale previo inserimento dei relativi dati.	In loco (documentale) eventuale controllo informatico	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Entità: alta Gravità: come durata Durata: durante il periodo operativo delle irroratrici (dal 1° marzo al 15 ottobre) e dopo la scadenza per il controllo funzionale dell'irroratrice valevole in attuazione del PAN, o dopo il 15/3 del quinto anno di impegno (*) se antecedente tale scadenza , sono trascorsi: - 1° e 2° ANNO DI INADEMPIENZA: - bassa: >10 e ≤90 giorni - media: >90 giorni - media: ≤90 giorni - alta: >90 giorni senza che siano stati effettuati con esito positivo il controllo funzionale e la taratura dell'irroratrice.	Non previste	Per le barre irroratrici: i seminativi Per gli atomizzatori: fruttiferi e vite	Requisito minimo relativo all'impiego dei fitofarmaci: le irroratrici impiegate per uso professionale nella distribuzione dei fitofarmaci devono essere sottoposte a controllo funzionale entro i termini previsti in applicazione del PAN. (D.lgs n. 150 del 14/8/2012, attuativo della direttiva 2009/128/CE)

^(*) Per gli impegni avviati nel 2015, la scadenza del 15/3/2019 è differita al 15/5/2019 (circolare n. 5715 del 7/3/2019).

¹ come modificata dalle determinazioni dirigenziali n. 889 del 5/9/2017 e n. 1313 del 18/12/2017

A seguito dell'accertamento di violazioni contestuali, avvenute anche in anni precedenti, dell'impegno agroambientale (taratura dell'irroratrice) e del requisito minimo di baseline (controllo funzionale obbligatorio), l'Ufficio istruttore comunica al beneficario che, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non avrà effettuato con esito positivo la taratura, l'inadempienza sarà considerata grave con le conseguenze indicate nell'art. 16, comma 2 del D.M. 947 del 17/1/2019.

A completamento della sezione IMPEGNI DI BASE, dopo l'IC1014 (Assistenza tecnica per l'attuazione degli impegni), viene inserito il seguente IC1015:

IC1015 – Impegni tecnici e amministrativi dell'operazione 10.1.1: acquisizione e gestione delle non conformità rilevate dai pertinenti Organismi di controllo del SQNPI

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC10151 – Impegni tecnici e amministrativi dell'operazione 10.1.1: gestione delle non conformità rilevate dai pertinenti Organismi di controllo del SQNPI (per le imprese agricole aderenti, oltre che all'operazione 10.1.1, anche al Sistema di qualità nazionale produzione integrata)	Amministrativo (documentale/informatico: attualmente tramite rete rurale) Incrocio con i dati riguardanti le non conformità rilevate dai pertinenti Organismi di controllo	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Per le non conformità corrispo di impegni dell'operazione 10 le riduzioni/esclusioni previste ed EC (il riferimento comune Norme tecniche regionali integrata).	.1.1, si applicano per i relativi ICO è costituito dalle	I livelli di disaggregazione sono quelli previsti per i relativi ICO ed EC	Eventuali impegni pertinenti di condizionalità individuati per i corrispondenti ICO ed EC

Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 451 del 18/5/2017 ²

Allegato A: Operazione 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa)

- > IMPEGNI: Elementi relativi all'azione 3
 - punto 7:
 - nella prima colonna (Descrizione dell'impegno), la frase:
 - "Rispetto dei vincoli relativi alle variazioni di superficie oggetto di impegno (*)" è così sostituita:
 - <<II numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.>>
 - nell'ottava colonna (Gravità), la frase:
 - "Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno:
 - a) in caso di approvazione della modifica del PSR (*) :

BASSA: <80% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20%

b) in caso di mancata approvazione della modifica del PSR (*):

BASSA: <100% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20% "
è così sostituita:

<< Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno:

BASSA: <80% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20% >>

- viene eliminata la nota in fondo alla tabella:
 - "(*) Come indicato nella DD n. 670 del 13/06/2018, si intende presentare alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR volta a consentire che, in conseguenza della variazione delle particelle, il numero di ettari oggetto di impegno possa variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno; le riduzioni di cui al punto a) si riferiscono all'ipotesi di accoglimento di tale proposta. Qualora la modifica non sia approvata, occorrerà seguire il criterio secondo cui la superficie oggetto dell'impegno non può diminuire; in questo caso si applicheranno, anche sotto forma di recupero di importi già erogati, le riduzioni di pagamento di cui al punto b), che riguardano anche valori compresi fra <100% e 80%."

² come modificata dalle determinazioni dirigenziali n. 655 del 6/7/2017, n. 889 del 5/9/2017, n. 1313 del 18/12/2017 e n. 764 del 17/07/2018

Allegato B: Operazione 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera)

- > IMPEGNI: Elementi comuni a tutte le azioni
 - punto 6:
 - nella prima colonna (Descrizione dell'impegno), la frase:

"Rispetto dei vincoli relativi alle variazioni in corso di impegno della superficie oggetto delle azioni10.1.5/1 10.1.5/2, considerate nel loro insieme (***)"

è così sostituita:

<< Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.>>

- nella nona colonna (Gravità), la frase:

"Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno:

a) in caso di approvazione della modifica del PSR (***) :

BASSA: <80% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20%

b) in caso di mancata approvazione della modifica del PSR (***):

BASSA: <100% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20% "

è così sostituita:

<< Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno:

BASSA: <80% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20% >>

- viene eliminata la nota in fondo alla tabella:

" *** Come indicato nella DD n. 670 del 13/06/2018, si intende presentare alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR volta a consentire che, in conseguenza della variazione delle particelle, il numero di ettari complessivo oggetto delle azioni 10.1.5/1 e 10.1.5/2 possa variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie complessiva del primo anno di impegno; le eslusioni/riduzioni di cui ai punti a) si riferiscono all'ipotesi di accoglimento di tale proposta. Qualora la modifica non sia approvata, occorrerà seguire il criterio secondo cui la superficie complessiva oggetto delle due azioni deve rimanere invariata; in questo caso si applicheranno, anche sotto forma di recupero di importi già erogati, le riduzioni di pagamento di cui ai punti b), che riguardano anche valori compresi fra <100% e 80% (in caso di riduzione) o fra >100% e 120% (in caso di aumento). "

Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 829 del 10/8/2017 ³

Allegato C: Operazione 10.1.7/2 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema)

- > Ultimo EC (Rispetto dei vincoli relativi alle variazioni di superficie oggetto di impegno)
 - nella prima colonna (Elementi di controllo), la frase:
 - "Rispetto dei vincoli relativi alle variazioni di superficie oggetto di impegno (**)" è così sostituita:
 - << Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.>>
 - nella quinta colonna (Condizioni per la riduzione del pagamento), la frase:

"Gravità: Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno:

a) in caso di approvazione della modifica del PSR (**) :

BASSA: <80% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20%

b) in caso di mancata approvazione della modifica del PSR (**):

BASSA: <100% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20% "

è così sostituita:

<< **Gravità:** Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno:

BASSA: <80% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20% >>

- viene eliminata la nota in fondo alla tabella:
 - "(**) Il PSR prevede che le particelle oggetto dell'intervento possano variare durante il periodo di impegno. In merito alle variazioni del numero di ettari da un anno all'altro, si intende proporre alla Commissione Europea, quale integrazione del PSR, il criterio già adottato per altri impegni non vincolati ad appezzamenti fissi, secondo cui è possibile variare la superficie ammissibile oggetto di impegno entro il limite del 20% della superficie del primo anno di attuazione dell'impegno."

Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 1314 del 18/12/2017 (Attività minime, mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi)

L'allegato alla determinazione viene modificato come segue:

TITOLO

Dopo l'ultimo capoverso:

"REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI"

viene aggiunto il seguente:

<< COMUNICAZIONE AL PUBBLICO SUL SOSTEGNO DEL FEASR>>

SCHEDE TECNICHE DEGLI OBBLIGHI E REQUISITI MINIMI

Al termine della tabella, dopo la riga:

IC1190	REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI	
--------	---	--

viene inserita la seguente:

IC9999	COMUNICAZIONE AL PUBBLICO SUL SOSTEGNO DEL FEASR
--------	--

IC1197 – REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
EC1655 - Dal 26/11/2016 le irroratrici impiegate per uso professionale nella distribuzione dei fitofarmaci devono essere sottoposte a controllo funzionale entro i termini previsti in applicazione del PAN. (D.lgs n. 150 del 14/8/2012, attuativo della direttiva 2009/128/CE). Il PAN prevede che le irroratrici nuove acquistate dopo il 26/11/2011 debbano essere sottoposte a controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto. Il controllo funzionale deve essere attestato da un Centro specializzato riconosciuto dalla Regione. Entro due mesi dal conseguimento dell'esito positivo l'attestazione di cui l'impresa deve disporre deve essere stata emessa tramite il software regionale previo inserimento dei relativi dati.	In loco (documentale)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Per operazioni diverse dalla 10.1.1 e dalla misura 11, limitatamente alle annualità di premio 2017 e 2018: conseguire l'esito positivo del controllo funzionale entro 60 gg dal rilievo della inadempienza	incidenza della SAU interessata dall'inadempienza sulla SAU aziendale: - bassa: ≤10% - media: >10% e ≤20% - alta: >20% se l'inadempienza riguarda le barre irroratrici, la SAU interessata dall'inadempienza comprende i seminativi a eccezione dei terreni ritirati dalla produzione; se l'inadempienza riguarda gli atomizzatori, la SAU interessata dall'inadempienza comprende i fruttiferi e la vite. Gravità: durante il periodo operativo delle irroratrici (dal 1° marzo al 15 ottobre) e dopo la scadenza per il controllo funzionale dell'irroratrice valevole in attuazione del PAN sono trascorsi: - bassa: > 10 e ≤60 giorni - media: >60 e ≤120 giorni - alta: >120 giorni senza che sia stato conseguito l'esito positivo del controllo funzionale dell'irroratrice	Non previste	Operazione/ operazioni	No

Al termine dell'allegato, dopo IC1190, viene aggiunto il seguente:

IC1191 - COMUNICAZIONE AL PUBBLICO SUL SOSTEGNO FORNITO DAL FEASR PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

regolamento UE n. 808/2014 (art. 13 e Allegato III)

I	Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalit à
sito w esisten in meri FEASR interve	11 - Pubblicare nel proprio deb professionale (qualora late) le informazioni richieste ito al sostegno fornito dal la per l'attuazione degli enti (art. 13 e allegato reg. UE 808/2014) (*)	(documentale /informatico)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Entro 30 giorni dalla contestazione, pubblicare sul sito web professionale (o integrare, qualora risultino incomplete) le informazioni relative al sostegno fornito dal FEASR per l'attuazione degli interventi	Entità: alta Gravità: bassa: inadeguatezza/ incompletezza delle informazioni sul sostegno del FEASR pubblicate nel sito web aziendale media: assenza delle informazioni richieste nel sito web aziendale Durata: come gravità	Non previste	Azione/operazion e/misura per la quale non siano state pubblicate sul sito web aziendale (o siano state pubblicate in modo inadeguato/ incompleto) le informazioni richieste dalla normativa in merito al sostegno fornito dal FEASR per l'attuazione degli interventi	No

^(*) Le informazioni da pubblicare in merito al sostegno del FEASR sono riportate nel sito web regionale all'indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr